

3137/2025 R.G.



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Verbale a trattazione scritta della causa n°3137/2025 R.G.

Il Gop Dott.ssa Monica Santa Kumbasar, a seguito dell'udienza del 24/3/2026 fissata con le modalità della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti in vista dell'udienza suddetta e contenenti la precisazione delle conclusioni, ha emesso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che deposita telematicamente.

Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar

3137/2025 R.G.



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. R.G. 3137/2025, vertente

TRA

Parte_1, (C.F. *CodiceFiscale_1*), rappresentato e difeso ai fini
del presente atto dall'Avv. Federica Padovani (PEC:
Email_1), con studio in Reggio Emilia, via B. Telesio,
20 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuliana Azzolini (Cod. Fisc. *C.F._2*
[...] - PEC: *Email_2*), con studio in Reggio Emilia, Via
Cisalpina n. 36, come da procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv.
Giuliana Azzolini in via Cisalpina, 36, Reggio Emilia,

- parte attrice/opponente -

CONTRO

Controparte_1 (C.F. e P.IVA: *P.IVA_1*), in persona
dell'amministratore e legale rappresentante *Controparte_2*, rappresentata e difesa in virtù
di procura in atti dall'**Avv. Mattia Fontanesi** ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del difensore sito in Reggio Emilia (RE), Via P. Borsellino n. 2 (PEC:
Email_3

- parte convenuta/opposta -

OGGETTO: appalto.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La seguente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti, come da note di udienza depositate per l'udienza cartolare del 24/3/2026.

Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1080/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3/7/2025 a favore della **Controparte_1** [...] per la somma di Euro 39.600,00, oltre interessi e spese processuali, a saldo delle fatture n°80 del 6/9/2024 e n°81 del 6/9/2024.

L'opponente ha sollevato preliminarmente eccezione di arbitrato ex art 11 del contratto *inter partes* in data 1/3/2022 ed ha pertanto invocato la nullità del decreto ingiuntivo opposto di cui ha chiesto la revoca; nel merito ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo e l'inadempimento della convenuta opposta ed ha precisato le seguenti conclusioni:” *Contrariis Rejectis, in via pregiudiziale:*

*attesa l'eccezione sollevata di clausola compromissoria per arbitrato rituale, si chiede che il Giudice dell'opposizione, individuato ex art.645 c.p.c., voglia dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'improponibilità della svolta domanda monitoria, oltre che del presente giudizio, dovendo la controversia essere rimessa agli arbitri a mente del disposto di cui all'art.11) del contratto d'appalto in data 1 marzo 2022; conseguentemente si chiede che il Giudice dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto o la sua invalidità/inefficacia con condanna della società **Controparte_1** alle spese del procedimento relativo alla presente opposizione;*

In rito: ci si oppone a qualsiasi richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto n. 1080/2025 del 4.5.2025 RG. 2229/2025, sia per la sollevata eccezione di compromesso sia perché l'opposizione è fondata su prova scritta relativa all'inesistenza del credito e perché sussiste altresì una comprovata situazione di pieno adempimento da parte della signora **Parte_1** alle obbligazioni di cui al contratto in atti, e piena prova dell'inadempimento e della mala fede dell'opposta.

IN VIA SUBORDINATA

nel merito- Accertata e dichiarata l'inesistenza del credito di cui alle fatture 80 ed 81/2024 di cui parte avversa richiede il pagamento, per le motivazioni esposte in narrativa; accertato che la **Controparte_1** ha abbandonato il cantiere della Committente e

non ha terminato i lavori commissionati in contratto ed è quindi inadempiente alle obbligazioni assunte; accertato che la Controparte_1 come sopra dedotto, ha ricevuto somme dalla committente senza avere realizzato le conseguenti opere edilizie; tutto ciò accertato e dichiarato,

***In via riconvenzionale- senza ciò implichi rinuncia all'eccezione di arbitrato (Cass. 22.9.2020 n.19823; n. 20139/2018) –
CONDANNARE***

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione a favore di Parte_1 delle somme incamerate senza l'effettuazione delle corrispettive opere edili nonché al risarcimento dei danni tutti derivanti dalla perdita del superbonus 110% per le attività residue per il completamento del cantiere nella somma che verrà accertata in corso di causa, nonché per i disagi dovuti all'abbandono del cantiere, per il ritardo di inizio lavori, per i disagi per l'ottenimento delle certificazioni di conformità degli impianti Idrico Sanitario, Elettrico, Fotovoltaico, Antenna, del Certificato di conformità edilizia e agibilità (SCEA) e per tutte le spese necessarie e conseguenti per portare a termine il cantiere ed ottenere le necessarie certificazioni.

Condannare *-in tutti i casi- altresì Controparte_3 in persona del legale rappresentante ex art.96 1 e 3 comma c.p.c. per responsabilità aggravata per avere agito in giudizio con mala fede e colpa grave al risarcimento dei danni a favore della attrice in opposizione per la somma che vorrà determinare in base alla gravità dei fatti rappresentati. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa".*

Con comparsa di costituzione in data 11/12/2025 si è costituita Controparte_1 che ha contestato l'applicazione della clausola arbitrale invocata dall'opponente; e, nel merito, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto, precisando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:

In via pregiudiziale e preliminare

rigettare la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per applicazione, al caso di specie, della clausola compromissoria ed in subordine, nell'ipotesi di revoca del titolo giudiziale, compensare tra le parti le spese di lite anche alla luce delle difese di parte opposta;

in ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza per applicazione della clausola compromissoria in ogni caso concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

opposto giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

Nel merito

rigettare le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1080/2025 (RG 2229/2025) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 3/7/2025 e depositato in cancelleria in data 4/7/2025, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. “

La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, all'udienza del 5/3/2026 rinviata all'udienza cartolare del 24/3/2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..

2.L'eccezione preliminare d'incompetenza del Tribunale adito sollevata dall'opponente è fondata e merita accoglimento.

Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.

Ed invero nel contratto di appalto *inter partes* (doc. 1 opponente) all'art. 11, titolato "Definizione delle controversie" è previsto che *"Per dirimere le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Contratto d'Appalto le parti dichiarano di rimettersi ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, verrà designato dai due precedenti"* costituisce una chiara clausola compromissoria, la cui validità non è oggetto di contestazione e la cui presenza, nel contratto costituente titolo della domanda rivolta a questo Giudice, osta all'esame nel merito della controversia, producendo, il patto compromissorio, da un lato un effetto positivo consistente nel conferire all'arbitro il potere di decidere la controversia in modo vincolante per le parti, e dall'altro, un effetto negativo consistente nell'impedire la cognizione della medesima controversia da parte dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di clausola compromissoria in arbitrato *"L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri"* (Cass. Sezioni Unite, Ordinanza n. 22433/2018).

Infondata l'eccezione sollevata dall'opposta di nullità della suddetta clausola compromissoria in quanto ritenuta vessatoria e quindi richiedente una doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c..

L'art. 1341 c.c., rubricato "Condizioni generali di contratto", stabilisce che: *«Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

In ogni caso non hanno effetto, se non sono state specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

Il successivo art. 1342 c.c., rubricato "Contratto concluso mediante moduli o formulari", prevede che: *«Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente».*

A riguardo, la S.C., con indirizzo consolidato, ha già avuto occasione di affermare che *«la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è [...] conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta sul se stipulare o meno»* (Cass. 26333/2011, in motivazione).

In particolare, è principio consolidato che la norma dell'art. 1341 c.c. *«non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, sì che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse*

per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l'ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti» (Cass.1343/1976).

Più di recente si è ribadito che «In tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto» (Cass. 12153/2006; così anche Cass. 2208/2002, Cass. 2294/2001, Cass. 7626/1997).

È stato, altresì, precisato che «l'efficacia delle clausole vessatorie, tassativamente indicate nell'art. 1341 cod. civ., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma primo, cod. civ.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma primo, cod. civ.), e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti» (ex plurimis, Cass. 4847/1986, Cass. 8407/1996, Cass. 4531/1999, Cass. 15385/2000, Cass. 11757/2006).

Nel caso di specie pertanto la clausola di cui all'art. 11 del contratto inter partes è perfettamente valida ed efficace essendo il contratto de quo concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti da quanto si evince chiaramente dal testo stesso del contratto e dagli atti di causa.

Va, quindi, dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 11 del contratto *inter partes* in data 1/3/2022, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Occorre, difatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di competenza arbitrale, *"la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 24/09/2021, n. 25939).

3. Quanto alle spese di lite va rilevato come il principio secondo cui la presenza di clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria ed all'emissione del decreto ingiuntivo dipende dalla natura stessa della relativa eccezione, rilevabile soltanto ad istanza di parte, nel senso che, qualora l'ingiunto non proponga opposizione (o non la proponga tempestivamente) oppure l'opponente non sollevi l'eccezione di improcedibilità (o la sollevi tardivamente), il decreto ingiuntivo deve ritenersi ritualmente e validamente pronunciato. Senonché, se l'eccezione di proponibilità della domanda è – come nel caso di specie – tempestivamente e ritualmente sollevata dalla parte ingiunta con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ricorrente, l'esame dell'eccezione di compromesso assume rilevanza preliminare (cfr. Cass. 5262/1988) e, laddove tale eccezione risulti fondata, il giudizio di merito non può che concludersi con la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, la quale incide sia sulla somma ingiunta sia sulle spese legali della fase sommaria, caducando integralmente quel provvedimento. Ne consegue che le spese legali della fase monitoria restano a carico del ricorrente (attore sostanziale) che ebbe ad anticiparle, anche senza la necessità di una espressa pronuncia sul punto. Quanto al presente giudizio di merito, si deve osservare come proponendo ricorso monitorio, poteva prevedere – o comunque ha accettato l'eventualità – che l'ingiunta opponesse il decreto ingiuntivo anche al solo fine di sollevare l'eccezione de qua.

Va rilevato inoltre che solo all'udienza del 5/3/2026 parte opposta, seppure ha dichiarato di aderire all'eccezione preliminare *ex adverso* formulata, ha tuttavia insistito in ogni caso nei propri atti e si è opposta alle deduzioni ed istanze avversarie, in sostanza svuotando di contenuto l'adesione all'eccezione. Poiché non vi è, pertanto, motivo per derogare al principio della soccombenza (e di causalità), le spese si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€

1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 903,00) e decisionale (€ 1.453,00) relativi alle controversie di valore indeterminabile tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria, dell'assenza di scritti conclusivi e del modulo decisionale semplificato. Alla parte opponente spetta, altresì, il rimborso delle spese vive, pari ad € 545,00 (di cui € 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. **dichiara l'incompetenza** del Tribunale adito per essere la controversia devoluta alla decisione di un collegio arbitrale per effetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti in data 1/3/2022;
2. **dichiara la nullità** del decreto ingiuntivo n. 1080/2025 emesso dal giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia;
3. **condanna** l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia 25/3/2025

Il GOP

Dott.ssa Monica Santa Kumbasar